



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"MONS. ANTONIO BELLO"

Amprofe ok



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Rivoluzione per la Programmazione
Diverso scuola e per l'innovazione in materia di digitale
scuola, per le professioni e per la mobilità
e per l'innovazione digitale



ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA

ISTITUTO PROFESSIONALE

Indirizzo Servizi Commerciali
Indirizzo Servizi Commerciali
opz. promozione commerciale e pubblicitaria
Indirizzo Servizi Socio Sanitari
Cod. meccanografico: BARC041015

ISTITUTO TECNICO

Settore tecnologico
Indirizzo Grafica e Comunicazione
Cod. meccanografico: BATF04101P

ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Indirizzo Servizi Commerciali
opz. promozione commerciale e pubblicitaria
Indirizzo Servizi Socio Sanitari
Cod. meccanografico: BARC04151E

Prot n. 7303/06-03

Molfetta, 30/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in qualità di Datore di lavoro dell'I.I.S.S. "Mons. A. Bello" di Molfetta

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni che rendono obbligatorio la nomina del Medico Competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009;

CONSIDERATO che è necessario ed urgente individuare ed affidare l'incarico annuale al Medico Competente

TENUTO CONTO che al momento si è concordato con il RSPP d'istituto di procedere esclusivamente con le visite sanitarie al personale ATA;

VISTO la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n.7302/04-08 del 30/12/2020;

CONFERISCE

Alla Dott.ssa SABINA ILARIA TATO' nata a [redacted] il 07.02.1970 ed ivi residente in [redacted] C.F. [redacted] - P.IVA [redacted] incarico annuale in qualità di Medico Competente dell'Istituto a decorrere dalla data del 01.01.2021 e fino alla data 01.01.2022

A tale scopo il Medico Competente si impegna a prestare i seguenti adempimenti:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico prevede che Medico Competente dovrà attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nei casi previsti dalla normativa vigente e comprende accertamenti preventivi e periodici per l'IISS "Mons.A. Bello" di Molfetta (BA) composto da un solo plesso scolastico ubicato in via 25 aprile s.n.c.

La dotazione organica di fatto n. 31 ATA di cui :

- n. 1 Direttore dei servizi generali amministrativi,
- n. 7 Assistenti Amministrativi
- n. 15 collaboratori scolastici;
- n. 8 assistenti tecnici.

ART. 2 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di

questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e qualsiasi attività che tale normativa pone a carico dello stesso:

- art. 25 (Obblighi del medico competente)
- art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi)
- art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
- art. 35 (Riunione periodica) comma 1),

nonché alla Sezione V (Sorveglianza sanitaria), artt. da 38 a 42, e alle altre disposizioni di legge in materia, mettendo a disposizione la propria strumentazione per lo svolgimento dell'attività in trattazione.

2. In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà **collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione:**

- alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, in merito a rischio biologico (personale scolastico), di movimentazione dei carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell'infanzia e insegnanti di sostegno), rischio videoterminali (personale di segreteria), rischio stress lavoro-correlato, rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.
- alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.

Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

Effettuare la visita specialistica comprensiva di eventuali esami diagnostici a seconda del rischio lavorativo.

Effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del personale, con particolare riferimento al personale ATA.

Effettuare periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di prevenzione del rischio.

Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.

Compilare al termine della prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni.

Istituire, anche tramite accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita in un luogo concordato con il datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.

Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.

Inviare all'INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (conservazione e tutela in

materia di protezione dei dati personali).

Fornire le necessarie informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.

Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P.

Inoltre, dovrà **trasmettere** ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere. In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati.

3 A norma dell'art. 41 dello stesso decreto 81, l'attività consisterà nella sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell'Istituzione scolastica in modo specifico sui 6 assistenti amministrativi addetti ai videoterminali e sul Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nei casi previsti dalla normativa in vigore e comprenderà:

visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

membro della Commissione di Controllo per l'applicazione e la verifica delle misure di prevenzione e protezione anti-contagio Covid-19 adottate dall'Istituto (ai sensi del Protocollo d'Intesa per l'avvio dell'anno scolastico 2020-21 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del Ministero dell'Istruzione del 06/08/2020)- Decreto prot. 4558/07-02 del 07/09/2020;

attività di formazione;

visita medica per individuazione lavoratori fragili su richiesta del personale interessato;

4 Sarà inoltre sua cura **coordinarsi** con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle esigenze dell'Istituzione scolastica.

5. Le visite mediche rivolte al personale dipendente dovranno essere tassativamente



effettuate entro e non oltre il 01/01/2022.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula e non potrà essere rinnovato tacitamente.

Per tale attività è previsto un importo complessivo di € 1.785,00 compreso IVA ed oneri diversi come da prospetto di seguito riportato:

- n. 16 lavoratori per O e V.DT (oculistica e apparato muscolo scheletrico) e n. 15 lavoratori CC.SS. (visita generale) per un totale di n. 31 lavoratori sottoposti a vigilanza sanitaria a un costo € 35,00 ciascuno per un totale di € 1.085,00
- € 300,00 per canone annuo fisso per nomina, sopralluogo e riunione periodica, il tutto comprensivo anche degli adempimenti precedentemente elencati;
- € 400,00 per consulenza Comitato COVID-19 e attività di formazione.

Sarà a carico del medico competente la gestione dello scadenziario relativo ai vari adempimenti (visite mediche, esami integrativi, sopralluoghi nei casi richiesti).

Timbro e firma
della Dott.ssa Ilaria TATO'



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 -
Originale con firma autografa agli atti della scuola)